

3) La causa è rimessa dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché esso statuisca sulla domanda della Athinaiki Techniki AE di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 giugno 2004, di archiviare la sua denuncia relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency nel contesto di un appalto pubblico relativo alla cessione de 49 % del capitale del casino Mont Parnès.

4) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dâmbovița — Romania) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa

(Causa C-33/07) (¹)

(Cittadinanza dell'Unione — Art. 18 CE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)

(2008/C 223/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Dâmbovița

Parti

Ricorrente: Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București

Convenuto: Gheorghe Jipa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dâmbovița — Interpretazione dell'art. 18 CE e dell'art. 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77)

Dispositivo

Gli artt. 18 CE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare libera-

mente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché è stato precedentemente rimpatriato da quest'ultimo in quanto vi si trovava in «situazione illegale», a condizione che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e, dall'altra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Spetta al giudice del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si presenti in questi termini.

(¹) GU C 140 del 23.6.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV

(Causa C-54/07) (¹)

(Direttiva 2000/43/CE — Criteri discriminatori di selezione del personale — Onere della prova — Sanzioni)

(2008/C 223/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Convenuta: Firma Feryn NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, lett. a), 8, n. 1, e 15 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Criteri di selezione di personale direttamente discriminatori a causa della razza o dell'origine etnica — Onere della prova — Valutazione e accertamento da parte del giudice nazionale — Obbligo o meno, per il giudice nazionale, di ordinare la cessazione della discriminazione

Dispositivo

- 1) Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 luglio 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro.
- 2) Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento.
- 3) L'art. 15 della direttiva 2000/43 prescrive che, quantunque non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(¹) GU C 82 del 14.4.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — Franco Campoli/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-71/07 P) (¹)

(Impugnazione — Funzionari — Retribuzione — Pensione — Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza — Regime transitorio istituito dal regolamento che ha modificato lo Statuto dei funzionari — Eccezione di illegittimità)

(2008/C 223/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franco Campoli (rappresentanti: G. Vandensanden, L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato in parte irricevibile e in parte infondata la domanda di annullamento dei cedolini pensione del ricorrente dal maggio al luglio 2004, in quanto applicherebbero per la prima volta un coefficiente correttore calcolato, illegittimamente, in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza del ricorrente, e non più in funzione del costo della vita nella capitale di tale paese — Implicazione dell'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale sul regime dei coefficienti correttori — Regime transitorio per i dipendenti collocati in pensione anteriormente al 1° maggio 2004 — Metodo di calcolo dei coefficienti correttori ed osservanza del principio di parità di trattamento — Obbligo di motivazione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.
- 2) Il sig. Campoli, la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 117 del 26.5.2007.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn — Germania) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

(Causa C-94/07) (¹)

(Art. 39 CE — Nozione di «lavoratore» — Organizzazione non governativa di pubblica utilità — Borsa di dottorato — Contratto di lavoro — Presupposti)

(2008/C 223/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Bonn